

# GASTINI

STUDIO LEGALE

AVV. MARCO COMASCHI

MAIL [comaschi@studio.gastini.it](mailto:comaschi@studio.gastini.it)  
PEC [comaschi@studio.gastini.it](mailto:comaschi@studio.gastini.it)

PIAZZETTA SANTA LUCIA 1  
15121 ALESSANDRIA  
TEL. 0131.262651 – FAX 0131.40074

CONSULENTI:

PROF. AVV. VITO RUBINO – DIRITTO ALIMENTARE E DELL'UNIONE EUROPEA  
AVV. ALESSANDRO GARIGLIO – RESPONSABILITÀ ENTI (D. L. NO 231/2001)  
AB. RICCARDO MOLINARI – DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI  
AVV. ORIANA COLLA – DIRITTO CANONICO  
AVV. MARA VENDRAMIN – DIRITTO INTERNAZIONALE

AVV. LUCA GASTINI  
AVV. ALESSANDRO COCO  
AVV. STEFANO MARENCO  
AVV. ROBERTO LIGATO  
AVV. ANNA TORELLO  
AVV. ANDREA PASQUALE  
AVV. MARCO COMASCHI  
AVV. MARIKA CRIVELLI  
AVV. PAOLO POLLINI  
AVV. MICHELA GALLI  
AVV. ELENA GABRIELLA COMASCHI  
AVV. CAMILLA ALLASIA  
AVV. SIMONE GOTTA  
AVV. ANDREA FIORELLI  
DOTT. SARA DEREGIBUS  
DOTT. GIORGIO REMOTTI

Alessandria, lì 17 novembre 2020

Spett.le Comune di Stazzano  
alla c.a. Ill.mo Sindaco Pierpaolo Bagnasco  
e p.c. Al Responsabile del Servizio Finanziario

A mezzo PEC:

[protocollo@pec.comune.stazzano.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.stazzano.al.it)

**Oggetto: Diffida ad eseguire i conferimenti dovuti dal Comune di Stazzano in qualità di socio del C.I.T. – Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. e contestuale preavviso di azione giudiziale.**

Formulo la presente in nome e per conto del C.I.T. - Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. (P.IVA 00973350069), corrente in Via Giacometti n. 22, 15076 Novi Ligure, in persona dell'Amministratore Unico dott. Silvio Mazzarello, il quale sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, per significare quanto segue.

Con precedente missiva del 5.11.2020 l'Amministratore Unico, dopo aver auspicato un ripensamento da parte della Sua Amministrazione e conseguente adesione alla ricapitalizzazione della Società, ha diffidato il Suo Comune ad effettuare comunque il conferimento dovuto a titolo di ripiano perdite in forza del Piano di risanamento e ristrutturazione 2018/2021-2023 approvato con Delibera assembleare n. 4 del 30 ottobre 2018.

C.F. CMSMCG85T03D969S

AVV. MARCO COMASCHI

P.I. 02363960069

La presente e i suoi eventuali allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e debbono intendersi riservati e non suscettibili di diffusione e uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione. Ove la comunicazione sia ricevuta da soggetto diverso dal destinatario, si prega di distruggerla e di avvisare lo Studio alle utenze sopra indicate, dovendosi rammentare che l'eventuale diffusione o comunicazione costituirebbe illecito sanzionato a norma del D. Lvo 196/03 e dell'art. 616 e ss. c.p..

---

Ciononostante è pervenuto, in data 9.11.2020, un Suo riscontro con cui, in sostanza, si afferma di non poter eseguire il conferimento richiesto a fronte di asseriti limiti dettati in materia di crisi di impresa di società a partecipazione pubblica.

L'unica disponibilità - peraltro condizionata ed alquanto limitata - resa dalla Sua Amministrazione riguarda la possibilità di "erogare delle somme" nell'ipotesi in cui la recente revisione del Piano di risanamento riceva un parere positivo da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nonché risulti esente da rilievi da parte della Corte dei conti.

Così stando le cose, riservata ogni ulteriore considerazione in punto di diritto, sia consentito confutare sinteticamente le eccezioni al pagamento da Lei mosse, sì da poter scongiurare l'ormai prossima e necessaria azione legale nei confronti del Suo Ente.

Quanto alla revisione del Piano di risanamento recentemente approvata dall'Assemblea dei soci si ribadisce, come già chiarito dallo stesso professionista incaricato della sua stesura, come la comunicazione del suddetto documento all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) non sia richiesta in quanto la versione C) approvata dall'Assemblea risponde alle esigenze di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c. ed, al contempo, non prevede la stipula di "convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti", a differenza di quanto prevedevano, invece, le versioni A) e B).

Per la stessa ragione, quindi, non si configura un obbligo di trasmissione della Revisione del Piano alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, adempimento che, per inciso, competerebbe comunque non alla scrivente Società ma ai Comuni soci.

Sotto questo profilo, quindi, le Sue osservazioni risultano errate nei presupposti, tendenzialmente strumentali a giustificare la mancata esecuzione del conferimento richiesto e, in ogni caso, date le tempistiche di attuazione della revisione del Piano, irricevibili.

Venendo - o, meglio, tornando - alle eccezioni da Lei mosse circa la richiesta esecuzione del conferimento in denaro dovuta, queste si rivelano non pertinenti e, comunque, infondate.

In sostanza, dopo aver mosso critiche all'originario Piano di risanamento 2018-2021, in termini di valutazione - *ex post* - della sua attendibilità e sostenibilità, nonché a riguardo del suo mancato invio alla Corte dei conti, giunge ad affermare che non si potrebbe "fare leva" su detto Piano per chiedere o giustificare dei pagamenti da parte dei Comuni soci.

Ciò anche perché, prosegue nella Sua missiva, sarebbe noto e pacifico come i Comuni soci siano solo ed esclusivamente tenuti all'accantonamento ex art. 21 TUSP in presenza di perdite da parte delle Società da essi partecipate e non anche al ripiano delle perdite che, invece, potrebbe essere legittimamente disposto solo in presenza di specifiche e stringenti condizioni.

Siffatte tesi, però, non risultano pertinenti al caso di specie e, pertanto, non colgono nel segno.

---

Ed infatti le argomentazioni spese dalla Sua Amministrazione potrebbero rilevare, al più concedere, in sede di iniziale valutazione (ex ante, e non ex post) con conseguente approvazione di un Piano di risanamento che preveda un "ripiano delle perdite" a carico degli Enti pubblici soci.

Al contrario, nel caso che qui occupa, il Piano di risanamento è stato approvato all'unanimità da parte Comuni Soci – tra cui figurava anche il Suo Ente – intervenuti all'Assemblea del 30 ottobre 2018.

Successivamente, poi, tutti i Soci – ed anche il Comune in indirizzo – hanno provveduto ad erogare i conferimenti dovuti per gli anni 2017 e 2018.

Residua, quindi, l'erogazione di quanto dovuto dal Suo Ente a titolo di ripiano perdite per l'anno 2019.

Così stando le cose è pertanto evidente che il Suo Ente si è assunto – o, in ogni caso, è sorto in capo ad esso – l'obbligo di eseguire il richiesto conferimento.

Nulla può essere eccepito circa eventuali ed ipotetiche difformità del Piano originario rispetto alle prescrizioni di legge.

Infatti l'eventuale asserita fallacità del Piano originario, verificatasi *ex post*, nonché le correlate determinazioni assunte (od omesse) a tal riguardo da parte dei Comuni soci potranno rilevare, al più concedere, in sede di eventuale responsabilità per il danno arrecato all'Erario.


Ciò non toglie che le obbligazioni, civilisticamente assunte dal Suo Comune in qualità di socio di una Società per Azioni, debbano essere eseguite poiché, sulla scorte di esse, si sono ingenerati affidamenti ed addirittura perfezionati diritti di terzi.

Basti dire che, laddove il Suo Comune non eseguisse il conferimento dovuto, si prospetterebbe non solo una responsabilità nei confronti della Società ma, altresì, nei confronti degli altri Soci (per possibile pregiudizio alle quote da questi detenute) nonché, nel caso di specie, vi sarebbe una concreta possibilità di arrecare un grave nocumento indiretto anche ai creditori del C.I.T..

Tutto ciò premesso, visto e considerato, sono con la presente a diffidarla ad eseguire, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, il versamento di € 11.471,64 dovuto a titolo di ripiano perdite in forza del Piano di risanamento e ristrutturazione 2018/2021-2023 approvato con Delibera assembleare n. 4 del 30 ottobre 2018.

Diversamente verrà dato corso, senza ulteriore preavviso, ad ogni opportuna azione legale a tutela della Società e degli altri Comuni soci.

L'Amministratore Unico  
dott. Silvio Mazzarello



avv. Marco Comaschi

